
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1700 del 20 OTT. 2011

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Autorizzazione rapporto di lavoro da tempo pieno ad impegno orario ridotto
dr.ssa Proietto Maria, Dirigente Medico di Neurologia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Il 20 OTT. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la dr.ssa Proietto Maria, matr. 71927, nata a Catania il 9.9.1971, Dirigente Medico di Neurologia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l'U.O.C. di Neurologia dell'Ospedale di Vittoria, con istanza acquisita al protocollo in data 11.10.2011, ha chiesto di accedere al regime di impegno orario ridotto a decorrere dal 1 novembre 2011, con riduzione dell'orario lavorativo nella misura del 50% con articolazione di tipo orizzontale, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 22.2.2001 integrativo del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale che agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 disciplina l'accesso al regime ad impegno ridotto e le modalità di applicazione;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato CCNL il quale fissa il numero dei dirigenti da ammettere al regime ridotto nella misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al predetto contratto, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo;

Rilevato che nella Azienda allo stato attuale due Dirigenti Medici godono del regime ad impegno ridotto;

Visto il regolamento aziendale in materia di impegno ridotto per il personale della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza S.P.T.A. adottato con delibera n. 1225 dell'11.6.2010;

Visto il parere favorevole apposto in calce alla domanda dal Responsabile dell'unità operativa complessa di Neurologia;

Considerato che la richiesta è stata avanzata per esigenze personali riconducibili alle motivazioni di cui al comma c) art. 2 del regolamento interdisciplinare del 21.7.2000 n. 278, e previsti all'art. 4, punto b) del regolamento aziendale adottato con delibera n. 1225 dell'11.6.2010;

Che, inoltre, il dirigente medico in oggetto non è preposto alla titolarità di uffici e ha dichiarato che non intende svolgere altra attività lavorativa;

Ritenuto di poter ammettere la dott.ssa Proietto Maria al regime ad impegno orario ridotto con prestazione lavorativa pari al 50%, e per la durata di un anno a decorrere dal 1 novembre 2011, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro, e di poter concordare con la stessa l'orario di servizio con articolazione di tipo verticale, su tre giorni alla settimana, dal lunedì al mercoledì, in base ai turni stabiliti dal primario fino al completamento dell'orario dovuto pari a 19 ore;

Ritenuto di dover applicare il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 del CCNL 1998-2001 e in particolare di corrispondere al dirigente medico in argomento il trattamento economico, anche accessorio, proporzionalmente alla prestazione lavorativa come previsto dall'art. 4 comma 6, e per quanto riguarda la retribuzione di posizione come previsto dai comma 7 e 8, mentre per quanto riguarda le ferie e altre assenze previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattie di dover applicare il comma 10 art. 4 del più volte richiamato CCNL integrativo;

Ritenuto di utilizzare il risparmio derivante dall'accesso ad impegno ridotto della dirigente in oggetto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato contratto integrativo;

Prendere atto, come previsto dall'art. 4 comma 12, che i dirigenti ad impegno ridotto non possono svolgere servizio di pronta disponibilità e che l'attività libero professionale intramuraria, è sospesa per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto;

Ritenuto di dover adeguare il trattamento previdenziale relativo alla dirigente in argomento alle normative vigenti in materia;

Ritenuto altresì di dover precisare che il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti:

- Ammettere la dr.ssa Proietto Maria, nata a Catania il 9.9.1971, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo, in servizio presso l'U.O. di Neurologia dell'Ospedale di Vittoria, al regime ad impegno orario ridotto, con prestazione lavorativa pari al 50% del rapporto a tempo pieno, con articolazione di tipo verticale e per la durata di un anno a decorrere dal 1 novembre 2011, fermo restando l'esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2-3-4-5-6-7 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;

- Precisare che l'articolazione della prestazione lavorativa, ridotta su alcuni giorni della settimana (tempo parziale tipo verticale) si svolgerà nel seguente modo:
dal lunedì al mercoledì secondo i turni stabiliti dal primario fino al completamento dell'orario dovuto pari a 19 ore;

- Applicare alla stessa il trattamento economico e normativo previsto dall'art. 4 del citato CCNL, ed adeguare il trattamento previdenziale alle normative vigenti in materia.;

- Utilizzare il relativo risparmio di spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato contratto integrativo;

- Precisare che il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta del dirigente o dell'azienda - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all'art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell'azienda.

- Prendere atto che gli atti citati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale.

